

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 2**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GARATTI)

SULLA

DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA
QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CARMINE MANCUSO

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale penale di Palermo**

il 25 novembre 1994

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 1995

ONOREVOLI SENATORI. - In data 25 novembre 1994 il Giudice per le indagini preliminari presso la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha trasmesso al Presidente del Senato l'ordinanza con la quale dichiara la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata nel corso di un procedimento penale nei confronti del senatore Carmine Mancuso, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale (diffamazione), in ordine alle dichiarazioni da lui rese durante lo svolgimento di una trasmissione televisiva.

Il Presidente del Senato ha trasmesso l'ordinanza alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 1° dicembre 1994.

Si ricorda che l'ordinanza in questione è stata emessa in data 10 maggio 1994, nel vigore di una normativa diversa da quella attuale, posta dal decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374 che reitera, in identico testo, il precedente decreto-legge 7 luglio 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. La normativa in vigore alla data dell'ordinanza riguardante il caso del senatore Mancuso (decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176) prevedeva la mera comunicazione dell'ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza alla Camera di appartenenza: pertanto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 1° dicembre 1994, si è limitata a prendere atto di tale comunicazione, senza assumere alcuna ulteriore deliberazione. Alla luce della nuova normativa, che consente invece espressamente alle Camere di richiedere gli atti processuali, a seguito della comunicazione dell'ordinanza di manifesta infondatezza, la Giunta, nella seduta del 19 luglio scorso, ha preso nuovamente in esame l'ordinanza ri-

guardante il senatore Mancuso ed ha deliberato di richiedere gli atti processuali, avendo ritenuto che gli elementi offerti dalla lettura dell'ordinanza stessa e le motivazioni ivi svolte non erano sufficienti per convincere della correttezza dell'esclusione dall'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione agli atti posti in essere dal senatore Mancuso, oggetto del procedimento penale.

In data 5 settembre 1995 l'Autorità giudiziaria ha trasmesso copia degli atti del procedimento a carico del senatore Mancuso, richiesti dal Presidente del Senato in seguito alla citata deliberazione della Giunta.

Nella seduta del 14 settembre 1995 la Giunta ha esaminato l'ordinanza e gli atti del procedimento a carico del senatore Mancuso.

* * *

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dal senatore Mancuso nel corso della trasmissione televisiva «Spazio 5: 5 delitti imperfetti» di Claudio Fava e Marina Sensale, dedicata all'omicidio del Vice Questore Giorgio Boris Giuliano, andata in onda il 12 maggio 1993 sulla rete Canale 5.

Dalla trascrizione dell'intervista, risulta che in tale trasmissione il senatore Mancuso, dopo aver ricordato che il dottor Bruno Contrada alla fine degli anni '70 era diventato uno degli uomini di punta della Squadra Mobile di Palermo, aveva affermato testualmente: «...nel '79 viene ucciso Boris Giuliano. Bruno Contrada è il primo ad arrivare sul posto, quando Contrada arriva per primo sul posto dove Boris Giuliano è ormai in fin di vita... il fatto sembra piuttosto inquietante ma, comunque, non dà eccessivo sospetto. L'episodio si ripete due mesi dopo quando ai primi di settembre del

'79 viene ucciso Cesare Terranova e mio padre. È un fatto piuttosto, anche lì, determinante che mio padre era rimasto ancora vivo. Contrada fa sì che gli agenti non lo soccorrano, infatti viene soccorso semplicemente molto dopo, quando era molto più dissanguato: era come se gli mettesse la mano in bocca per cercare di non farlo respirare».

Si ricorda che il padre del senatore Mancuso, il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, fu ucciso insieme al giudice Terranova in un attentato di stampo mafioso.

Il questore Bruno Contrada ha citato in giudizio il senatore Mancuso presso il Tribunale di Palermo ritenendo le dichiarazioni del senatore fortemente lesive della sua reputazione.

* * *

Il senatore Mancuso è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 14 settembre scorso ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. In tale sede ha sottolineato che l'intervista da lui rilasciata riguarda un fatto che lo ha coinvolto personalmente: l'uccisione di suo padre avvenuta contestualmente a quella del giudice Cesare Terranova il 25 settembre 1979, nel corso di un attentato di stampo mafioso. Dopo aver chiarito il profondo legame professionale che univa il maresciallo Lenin Mancuso al giudice Terranova e la loro costante collaborazione, durata per oltre sedici anni, nella lotta contro la mafia, ha fatto presente il ruolo fondamentale ricoperto negli anni '60 dal suddetto magistrato nell'ambito delle indagini volte all'individuazione dei legami tra il sistema politico e l'organizzazione mafiosa. Ha ricordato che numerosi pentiti hanno parlato dell'esistenza di informatori della mafia inseriti nei gangli dello Stato e di numerosi contatti fra l'associazione mafiosa ed il mondo politico.

In ordine alle dichiarazioni da lui rese sul questore Bruno Contrada, ammette che la frase ritenuta diffamatoria è stata estrapolata da un discorso molto più ampio, solo parzialmente trasmesso, con il quale egli ha

inteso sottolineare il rallentamento della lotta alla mafia da parte dello Stato, tra gli anni '70 e gli anni '80, dovuto ad una sottovalutazione del fenomeno. Egli non mirava quindi a diffamare il questore Contrada, bensì a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla impossibilità di eliminare il fenomeno mafioso senza che vengano approfonditi i forti legami che intercorrono fra tale sistema criminale ed il mondo politico.

Il senatore Mancuso ha sottolineato di aver rilasciato l'intervista nella veste di parlamentare ed ha inteso esprimere giudizi politici sullo stato della lotta alla mafia.

Nel corso della discussione svoltasi presso la Giunta è stato appunto sottolineato il ruolo politico che il senatore Mancuso ha svolto nell'intervenire alla trasmissione televisiva.

L'interessato ha precisato, rispondendo a specifici quesiti, di essere stato intervistato in quanto parlamentare - egli all'epoca era altresì componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia - ricordando che le immagini della trasmissione in questione che lo riguardavano riportavano costantemente in sovrapposizione la dicitura «senatore» Carmine Mancuso. Il suo intervistatore, Claudio Fava, era all'epoca deputato e pertanto la trasmissione ha assunto inequivocabilmente la connotazione del dibattito politico.

È emerso in Giunta che le valutazioni espresse dal senatore Mancuso non hanno avuto alcun riferimento agli aspetti personali e privati delle vicende alle quali la trasmissione stessa ha fatto riferimento. Oltretutto, l'interessato ha richiamato l'attenzione della Giunta sulla circostanza che il montaggio del programma televisivo ha comportato l'omissione di alcune parti delle dichiarazioni da lui rilasciate, di modo che ne è risultato attenuato il senso preciso delle sue osservazioni, che si inserivano in un complesso discorso avente ad oggetto i problemi dell'inadeguatezza degli strumenti adottati dallo Stato nella lotta alla mafia.

La giurisprudenza parlamentare, sia del Senato sia della Camera dei deputati, si è orientata nel senso di ritenere che il «principio di insindacabilità garantito dall'artico-

lo 68, primo comma, della Costituzione debba essere applicato non soltanto per le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera) - che sono esercizio diretto del mandato parlamentare - ma anche per le manifestazioni di giudizi politici espressi fuori dal parlamento, sol che riconducibili ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il parlamentare è investito (così detta insindacabilità esterna)» (Senato, XII leg., Doc. IV-ter, n. 2-A, nel quale sono citati i numerosi precedenti conformi sia del Senato sia della Camera dei deputati). Si è tenuto infatti conto del rilievo che l'attività parlamentare viene esercitata con le modalità più disparate, soprattutto nei tempi attuali in cui il dibattito politico viene espresso sempre più sovente all'esterno del Parlamento, mediante interviste (televisive, radiofoniche, giornalistiche). Ciò che conta al fine del riconoscimento dell'esercizio della funzione parlamentare è che le dichiarazioni incriminate risultino rilasciate in un contesto politico, si estrinsechino cioè in giudizi politici perciò stesso rientranti nell'ambito della funzione politica nella quale si estrinseca il mandato parlamentare (in particolare Senato, XII leg., Doc. IV-ter, n. 1-A, già citato, riguardante l'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Rocchi, citata in giudizio civile).

La giurisprudenza parlamentare ha altresì affermato che «per quanto le opinioni espresse da un membro del Parlamento possono essere oggettivamente pesanti e risultare fortemente sgradite a chi ne è destinatario, certo è che la previsione costituzionale della insindacabilità rappresenta una essenziale garanzia del sovrano svolgimento della funzione parlamentare e quindi della libertà e della generalità del fine assegnato all'organo parlamentare». La non perseguibilità dei membri del parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni si riferisce proprio ad opinioni che in ogni altra ipotesi «potrebbero costituire ra-

gione e materia di illecito» (Camera dei deputati, XII leg., Doc. IV-ter, n. 2-A; Senato, IX Leg., Doc. IV, n. 7-A).

Il riconoscimento dell'esercizio della funzione parlamentare è risultato alla Giunta innegabile per quanto attiene all'intervento televisivo del senatore Mancuso, intervento che, sulla base dei chiarimenti offerti dall'interessato e della lettura degli atti processuali, in particolare la trascrizione dell'intervista stessa, è apparso attinente all'attività politica del parlamentare, tanto più considerato che tale attività si focalizzava proprio sulle vicende del fenomeno mafioso: basti ricordare il ruolo svolto dal senatore Mancuso nella Commissione «antimafia» (in una precedente decisione - Senato, XII leg., Doc. IV-quater, n. 1 - si è posto in risalto il legame tra lo specifico impegno politico assunto dal parlamentare su temi ben determinati e le dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento per difendere l'impegno dispiegato su tali temi).

La Giunta ha preliminarmente chiarito che non appare condivisibile la motivazione dell'ordinanza di manifesta infondatezza, in base alla quale le dichiarazioni del senatore Mancuso «non possono essere definite opinioni, non essendo interpretazioni di un fatto ma attribuzione di un fatto al querelante (e cioè un intervento positivamente diretto ad impedire che il Mancuso, ancora vivo, fosse soccorso)». Infatti, non può negarsi che le dichiarazioni del senatore Carmine Mancuso consistano in un suo giudizio (per quanto si voglia personale, discutibile e tutto da dimostrare) sul comportamento tenuto dal dottor Contrada negli episodi citati.

Una volta superata la tesi, in base alla quale il magistrato ha ritenuto di poter dichiarare la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non restava alla Giunta che valutare la pertinenza o meno delle opinioni espresse dal senatore Mancuso con l'esercizio della funzione parlamentare. Pertinenza che, sulla base dei principi generali della giurisprudenza parlamentare e sulla base della conoscenza acquisita in ordine allo svolgimento

dei fatti incriminati e alla valenza spettante a tali opinioni, la Giunta ha ritenuto debba essere pienamente riconosciuta ed affermata.

Pertanto, la Giunta, a maggioranza, formula la proposta che alle affermazioni del senatore Mancuso si applichi l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,

della Costituzione, sottolineando l'urgenza della deliberazione del Senato essendo stato disposto il rinvio a giudizio del senatore Mancuso ed essendo stata prevista l'udienza per il giorno 22 del corrente mese di settembre.

GARATTI, *relatore*

